

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

BODIES OF COMPOSITION FOR THE CRISIS OF OVER-GEARING

MARIA CRISTINA CERVALE
Assistant Professor of Private Law
Università degli Studi di L'Aquila
mariacristina.cervale@univaq.it

RESUMEN: L'attuale contesto economico rende sempre più frequente l'indebitamento degli operatori, imprenditori e non imprenditori. Ciò rende necessario prevedere delle procedure giuridiche "nuove" rispetto al passato, capaci di risolvere e superare le "crisi da sovraindebitamento del debitore". In tali procedure, un ruolo molto importante è attribuito ad organismi composti da professionisti, come avvocati, dottori commercialisti, notai. Nascono così gli "organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento" che collaborano con il giudice per eliminare i debiti accumulati dal debitore e tutelare i creditori non ancora soddisfatti.

PALABRAS CLAVE: Debitore, Sovraindebitamento, Crisi.

ABSTRACT: The current economic contest makes the gearing more and more frequent for operators, entrepreneurs and those who are not entrepreneurs. This makes necessary to provide some legal procedures that have to be "new", compared to the past: they have to be able to resolve and to get over the "crisis from over-gearing of the debtors". In these procedures, a very important role is given to bodies made of professionals, such as lawyers, accountants, notaries. In this way born the "bodies of composition for the crisis of over-gearing", which cooperate with the judge in order to remove the accumulated debts from the debtor and to protect the unpaid creditors.

KEY WORDS: Debtor, Over-gearing, Crisis.

FECHA DE ENTREGA: 20/05/2016 FECHA DE ACEPTACIÓN: 02/06/2016.

SUMARIO: I. LE PROCEDURE CONCORSUALI DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.- II. GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.- III. IL REGOLAMENTO RECANTE I REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E PROBLEMATICHE APPLICATIVE.- IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

I. LE PROCEDURE CONCORSUALI DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.

Il discorso sulle imprese e sui servizi alle imprese coinvolge, oltre alla disciplina giuridica dei profili organizzativi e dell'attività produttiva svolta, anche la regolamentazione della fase più delicata della crisi, dello stato di insolvenza, delle situazioni di sovraindebitamento.

Il profilo patologico insito nella difficoltà economica non transitoria destinata ad incidere sul futuro dell'impresa e, in termini ancor più generali, del sistema economico, ha sempre trovato per l'imprenditore commerciale il proprio referente normativo nella legge fallimentare del 1942 (r.d. 16 marzo 1942, n. 267). Tuttavia, come è noto, la citata legge è stata oggetto di una riforma tale che, da un lato, ha delimitato e circoscritto l'ambito di operatività del fallimento (si pensi ai requisiti oggettivi richiesti dal novellato art. 1, l.f.) e, dall'altro, ha attribuito spazio a forme alternative di soluzione della crisi: si pensi all'impulso dato al concordato preventivo con la formula del concordato preventivo cd. in bianco (art. 161 l.f.), agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 *bis* l.f.) o, ancora, alle transazioni fiscali (art. 182 *ter* l.f.). Tuttavia, la normativa finora citata riguarda essenzialmente l'imprenditore commerciale medio-grande, sia individuale che collettivo, e non prende invece in considerazione il piccolo imprenditore, l'imprenditore agricolo o anche il debitore non necessariamente imprenditore: per costoro la composizione della crisi è rimasta affidata esclusivamente agli strumenti del diritto processuale civile e, in particolare, all'esecuzione forzata individuale.

La tendenza del legislatore attuale ad incoraggiare il ricorso a strumenti alternativi di soluzione delle crisi da sovraindebitamento che non siano destinati soltanto all'imprenditore commerciale, ha portato all'emanazione della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento"), successivamente modificata dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (recante ulteriori misure urgenti per la crescita)¹.

¹ Per un inquadramento generale delle tematiche relative al sovraindebitamento dei debitori civili, si rinvia al contributo di: AA. VV.: *Composizione delle crisi da sovraindebitamento* (a cura di DI MARZIO F., MACARIO F. y TERRANOVA G.), Giuffrè, Milano, 2012, con particolare riferimento a TERRANOVA G.: "La composizione delle crisi da sovra indebitamento: uno sguardo d'insieme", pp. 7 ss e DI MARZIO F.: "Una procedura per gli accordi in rimedio al sovraindebitamento", pp. 15 ss. Inoltre,

Il quadro normativo che ne consegue, pertanto, prevede l'introduzione di tre nuove procedure concorsuali, destinate ai debitori non assoggettabili a fallimento:

l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, in cui la crisi viene superata mediante un piano predisposto dal debitore, accettato dalla maggioranza dei creditori ed omologato dall'autorità giudiziaria (art. 10 ss);

il piano del consumatore, riservato soltanto al consumatore che si trovi in stato di sovraindebitamento, in cui il piano predisposto dal debitore viene omologato e reso effettivo dal giudice senza bisogno di accettazione da parte dei creditori (art. 12 *bis* ss);

la procedura di liquidazione (giudiziaria) del patrimonio del debitore (art. 14 *ter* ss.), per la quale è previsto anche il beneficio della esdebitazione (art. 14 *terdecies*)².

In particolare, la citata legge 3/2012, all'art. 6, primo comma, prevede che: "al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano che, assicurato il pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c., preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori e indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti...". Nel secondo comma del citato art. 6, è precisato, poi, sia il concetto di sovraindebitamento³ sia

PERRINO M.: "La "crisi" delle procedure di rimedio al sovraindebitamento (e degli accordi di ristrutturazione dei debiti)", *Giust. civ.*, 2014, pp. 435 ss.; MANENTE D.: "Gli strumenti di regolazione delle crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili", *Dir. fall.*, 2013, I, pp. 562 ss.; BATTAGLIA R.: "I nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il maquillage della L. n. 3/2012", *Fall.*, 2013, pp. 1436 ss.; DONZELLI R.: "Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento", *Dir. fall.*, 2013, I, pp. 613 ss.; LO CASCIO G.: "La composizione delle crisi da sovraindebitamento (Introduzione)", *Fall.*, 2012, p. 1021 ss.

² Il debitore, persona fisica, è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a determinate condizioni. In particolare, il debitore deve aver cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura; non deve aver ritardato lo svolgimento della procedura; non deve aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la proposizione della domanda; non deve aver ricevuto condanne passate in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 16; deve aver svolto nei quattro anni di cui all'art. 14 *undecies* un'attività produttiva di reddito adeguata alle proprie competenze e situazioni di mercato; deve aver soddisfatto, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione (art. 14 *terdecies*).

³ Il sovraindebitamento costituisce un presupposto oggettivo per l'assoggettabilità a tali procedure e può consistere tanto in uno stato di insolvenza (definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni) quanto in una crisi finanziaria (rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni). In proposito, si veda: FERRI G.: "Lo stato di insolvenza", *Riv. not.*, 2015, pp. 1149 ss.; CAMPOBASSO G.F.: *Diritto commerciale*, 3, *Contratti Titoli di credito Procedure concorsuali*, UTET, Torino, 2014, p. ss.

quello di consumatore⁴, nel senso che: “per sovraindebitamento si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; per consumatore, si intende il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, con ciò stabilendosi un evidente richiamo alla nozione di consumatore resa qualche anno prima dal codice del consumo (d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206).

Pertanto, il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre “un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni” (art. 7, primo comma).

E’ espressamente previsto, inoltre, che possano avvalersi della procedura di accordo per la composizione della crisi anche gli imprenditori agricoli (art. 7, comma 2 *bis*), notoriamente esclusi dal fallimento e dalle altre procedure concorsuali⁵.

Del resto, il legislatore è persuaso della bontà di tali strumenti di risoluzione della crisi da sovraindebitamento e ne persegue l’attuazione, a tal punto che ha integrato l’art. 480 c.p.c., riguardante la forma del precetto, prevedendo espressamente che: “Il precetto deve altresì contenere l’avvertimento che il debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato da un giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i

⁴ La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla nozione di consumatore e sull’incidenza che la stessa può avere per l’ammissione al piano del consumatore. In tal senso, il Supremo Collegio ha chiarito che la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, non abbia riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni di impresa o professionali, potendo il soggetto-consumatore anche svolgere l’attività di professionista o imprenditore. Ciò in quanto l’art. 6, comma secondo, lett. b), esige soltanto una specifica qualità dell’insolvenza finale, “in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni – non soddisfatte al momento della proposta del piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale... » (Cass., 1 febbraio 2016, n. 1869, *Dir. e giust.*, 2016). In dottrina: MONTINARO R.: “Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell’accesso al credito ed obblighi del finanziatore”, *Banca borsa e titoli di credito*, 2015, pp. 781 ss.; FALCONE G.: “Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore”, *Giur. comm.*, 2015, pp. 132 ss.

⁵ Possono accedere a tali procedure, pertanto, i debitori non soggetti ad altre procedure concorsuali fuorchè quelle disciplinate dalla legge 3/2012. Rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione della citata normativa, oltre all’imprenditore agricolo, anche i consumatori ed i professionisti. Vi rientrano altresì gli imprenditori commerciali, individuali e collettivi, che non abbiano superato le soglie di fallibilità previste dall’art. 1, comma secondo, legge fallimentare.

creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.

II. GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.

Il legislatore ha quindi introdotto tre nuove procedure concorsuali, destinate ai debitori che non possono accedere alle procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare. Tali nuove procedure sono concepite come un beneficio concesso al debitore indebitato, al fine di consentirgli di regolare contestualmente i rapporti con tutti i creditori ed ottenere, a determinate condizioni, l'esdebitazione delle passività⁶.

In tutte e tre le procedure è previsto l'intervento, la funzione e l'ausilio di un organismo di composizione della crisi, di cui all'art. 15 della citata legge n. 3/2012. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società di professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.

L'ausilio di tali professionalità diviene un momento necessario in quanto “la proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma...” (art. 8, primo comma, l. 3/2012): la formulazione della proposta presume quindi competenza e professionalità che soltanto un organismo indipendente e qualificato può garantire.

Da un punto di vista procedurale, la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore in stato di sovraindebitamento, per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'art. 7, comma secondo, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni al tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore⁷. In tutte le ipotesi, quindi, il debitore in

⁶ Solo il debitore, pertanto, può proporre una procedura da sovraindebitamento: i creditori non sono legittimati a richiederne l'apertura e nemmeno è attribuito al tribunale il potere di iniziativa d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero. Per la conversione di una procedura di composizione della crisi in una procedura di liquidazione del patrimonio è riconosciuta anche ai creditori la legittimazione a presentare la domanda (art. 14 *quater*).

⁷ L'art. 7, secondo comma, lettere a) e b), della legge 3/2012, prevede che la proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei crediti “non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore: a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis*...”. In dottrina, per quanto riguarda gli aspetti processuali, si rinvia a DURELLO L.: “Profili processuali per la composizione della crisi da sovraindebitamento”, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, pp. 651 ss.;

stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi di cui all'art. 15 con sede nel circondario del tribunale competente, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento, garanzie ed eventuale liquidazione dei beni (secondo il già citato art. 7).

Tale proposta deve essere presentata a cura dell'organismo di composizione della crisi all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali territorialmente coinvolti (art. 9, primo comma); inoltre, nel caso di piano del consumatore, alla proposta deve essere allegata "una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi" (art. 9, comma 3 *bis*).

Ancora, nel caso di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'organismo di composizione della crisi ha molteplici competenze: esso riceve la dichiarazione di consenso alla proposta da parte dei creditori, ai fini del raggiungimento dell'accordo (art. 11); se l'accordo è raggiunto, l'organismo trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sulle percentuali raggiunte (art. 12, primo comma); riceve le eventuali contestazioni dei creditori e trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché una attestazione definitiva sulla fattibilità del piano (art. 12, primo comma). Ulteriori attività dell'organismo sono previste negli articoli successivi in merito al piano del consumatore. In particolare, va segnalato come in tale ambito l'organismo di composizione della crisi "risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso" (art. 13, secondo comma). Anche nella procedura di liquidazione del patrimonio è previsto l'intervento dell'organismo di composizione della crisi che redige una relazione particolareggiata nella quale espone le cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte e, più in generale, esprime un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata avanti l'autorità giudiziaria a corredo della domanda (art. 14 *ter*, comma terzo).

Inoltre, l'organismo di composizione della crisi assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e di esecuzione dello stesso (art. 15, comma quinto); ha competenza a verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e ad attestare la fattibilità del piano (art. 15, comma sesto).

III. IL REGOLAMENTO RECANTE I REQUISITI DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E PROBLEMATICHE APPLICATIVE.

BALESTRA L.: "Annullamento e risoluzione dell'accordo nella composizione della crisi da sovraindebitamento", *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2013, pp. 593 ss.

Da una lettura della normativa emerge, allora, la rilevanza del ruolo e della funzione svolti dagli organismi di composizione della crisi, disciplinati espressamente dall'art. 15 della citata legge n. 3/2012: una unica disposizione che ne regola, però, tutti gli aspetti non solo funzionali ma anche organizzativi, ponendone in rilievo lo stretto legame con gli ordini professionali.

Tali organismi possono essere costituiti da enti pubblici dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità. Inoltre, gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di commercio, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

L'art. 15, al comma terzo, rinvia ad un successivo regolamento di attuazione volto a disciplinare le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Tale regolamento è stato adottato con il decreto del Ministro della giustizia (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze) del 24 settembre 2014 n. 202 che, all'art. 1, istituisce il "registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento" e stabilisce i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo registro. Il registro è articolato in due sezioni: la sezione A riguarda gli organismi iscritti di diritto, la sezione B riguarda gli altri organismi.

Così, all'interno dell'organismo di gestione della crisi viene individuato un "gestore della crisi" di cui è curato l'elenco, ossia "la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore" (art. 2, d.m. 202/2014). E' prevista, inoltre, la figura dell'"ausiliario" ossia del soggetto "di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente la gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore". E' previsto anche un "responsabile" della tenuta del registro, chiamato a verificare i requisiti di qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alle sezioni A e B (art. 4, comma quinto).

Tra i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro dei "gestori della crisi", è previsto il possesso della laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche. Tale previsione ha creato, nell'immediato, problemi interpretativi e ha posto questioni giuridiche subito sottoposte all'esame della giurisprudenza.

Infatti, in forza di tale disposizione (art. 4), non possono essere iscritti nei registri dei gestori della crisi i professionisti in possesso del solo diploma di ragioniere, ancorchè iscritti, come disposto dal decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, alla sezione A dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili perché alla data

del 31 dicembre 2007 erano già inseriti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali (art. 61, comma quarto, d. lgs 139/2005).

La questione è stata oggetto di particolare attenzione da parte degli ordini professionali competenti e, in proposito, appare rilevante citare il recente orientamento giurisprudenziale espresso dalle corti amministrative⁸.

Più in particolare, la rilevata sovrapposibilità tra le funzioni che in via generale la legge ritiene rientrare nella competenza dei ragionieri commercialisti e quelle che il decreto ministeriale attribuisce agli organismi di gestione della crisi - peraltro concernenti fattispecie meno complesse atteso che riguardano debitori non assoggettabili a procedure concorsuali o addirittura consumatori - comporta che, in assenza di una puntuale previsione ad opera di una norma equiordinata alla legge n. 139/2005, l'introduzione, in sede regolamentare, di una previsione restrittiva in danno dei ragionieri commercialisti e delle competenze che la legge riconosce agli stessi, si riveli illegittima. Pertanto, la riconosciuta omogeneità tra le funzioni ordinariamente svolte dai ragionieri commercialisti, pur se sprovvisti della laurea magistrale in discipline economiche o giuridiche, e quelle richieste per essere inseriti nell'elenco dei gestori delle crisi da sovraindebitamento, determina la illegittimità della previsione restrittiva sancita dal citato art. 4 del decreto del Ministero della giustizia n. 202/2014.

IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

La problematica sottoposta al vaglio giurisprudenziale conferma l'attualità del tema e la sensibilità avvertita dagli operatori verso soluzioni della crisi dell'impresa meno conformi al dato tradizionale.

Ma, aldilà delle vicende giudiziarie, che pure possono caratterizzare la materia e che attendono ancora decisioni definitive, in conclusione appare evidente come il legislatore attuale, per far fronte alle crisi delle imprese, prediliga rimedi più snelli e rapidi rispetto a quelli del passato. In tale contesto, gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento, così come, in alternativa, i professionisti nominati dal tribunale per le stesse funzioni (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai), costituiscono una valida alternativa ed un significativo esempio di proficua collaborazione tra il mondo delle imprese e il mondo delle professioni, sempre pronto a fornire un sostegno adeguato e qualificato anche nelle ipotesi di crisi e sovraindebitamento.

Certo, tale scelta non rappresenta una assoluta novità, se pensiamo alla provenienza ed al ruolo svolto all'interno delle tradizionali procedure concorsuali dal curatore

⁸ Si intende far riferimento alla sentenza del Tar Lazio, sez. I, 4 novembre 2015, n. 12459, in www.giustizia-amministrativa.it.

fallimentare o dal commissario giudiziale. Tuttavia, conferma la convinzione che le professioni liberali possano apportare, con competenza e responsabilità, un prezioso ausilio agli operatori commerciali, in una economia caratterizzata da dinamiche non sempre prevedibili dove, a volte, diventa difficile evitare situazioni di abuso e di approfittamento della parte contrattualmente più debole.

BIBLIOGRAFÍA

BALESTRA L.: “Annullamento e risoluzione dell’accordo nella composizione della crisi da sovraindebitamento”, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2013, pp. 593 ss.

BATTAGLIA R.: “I nuovi procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il maquillage della L. n. 3/2012”, *Fall.*, 2013, pp. 1436 ss.

CAMPOBASSO G.F.: *Diritto commerciale*, 3, *Contratti Titoli di credito Procedure concorsuali*, UTET, Torino, 2014, p. ss.

DI MARZIO F.: “Una procedura per gli accordi in rimedio al sovraindebitamento”, in AA. VV.: *Composizione delle crisi da sovraindebitamento* (a cura di Di Marzio F., Macario F. y Terranova G.), Giuffrè, Milano, 2012, pp. 15 ss.

DONZELLI R.: “Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento”, *Dir. fall.*, 2013, I, pp. 613 ss.

DURELLO L.: “Profili processuali per la composizione della crisi da sovraindebitamento”, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2014, pp. 651 ss.

FALCONE G.: “Il trattamento normativo del sovraindebitamento del consumatore”, *Giur. comm.*, 2015, pp. 132 ss.

FERRI G.: “Lo stato di insolvenza”, *Riv. not.*, 2015, pp. 1149 ss.

LO CASCIO G.: “La composizione delle crisi da sovraindebitamento (Introduzione)”, *Fall.*, 2012, p. 1021 ss.

MANENTE D.: “Gli strumenti di regolazione delle crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili”, *Dir. fall.*, 2013, I, pp. 562 ss.

MONTINARO R.: “Il sovraindebitamento del consumatore: diligenza nell’accesso al credito ed obblighi del finanziatore”, *Banca borsa e titoli di credito*, 2015, pp. 781 ss.

PERRINO M.: “La “crisi” delle procedure di rimedio al sovraindebitamento (e degli accordi di ristrutturazione dei debiti)”, *Giust. civ.*, 2014, pp. 435 ss.

TERRANOVA G.: “La composizione delle crisi da sovra indebitamento: uno sguardo d’insieme”, in AA. VV.: *Composizione delle crisi da sovraindebitamento* (a cura di Di Marzio F., Macario F. y Terranova G.), Giuffrè, Milano, 2012, pp. 7 ss.

